

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2012**  
**131/2012/R/COM**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLINEAMENTO DELLE ANAGRAFICHE DEI PUNTI DI PRELIEVO E DI RICONSEGNA NELLA DISPONIBILITÀ DEI DIVERSI OPERATORI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 5 aprile 2012

**VISTI:**

- le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n.156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto 2 legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata ed integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 che approva il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/10;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2011, ARG/com 146/11 (di seguito deliberazione ARG/com 146/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’allegato C al Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2012, 72/2012/R/com (di seguito deliberazione 72/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito deliberazione 79/2012/R/com).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95, attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il dispacciamento, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- in particolare, i decreti legislativi 79/99 (articolo 3, comma 3) e 164/00 (articolo 24, comma 5) attribuiscono all’Autorità il potere di regolare le modalità di accesso ed erogazione dei servizi di rete, necessari – tra l’altro – a consentire, da un lato, l’esecuzione fisica di contratti di fornitura con i clienti finali e, dall’altro lato, l’accesso al mercato al dettaglio agli esercenti la vendita che intendono operarvi;
- con le deliberazioni 138/04 (articolo 14) e ARG/elt 42/08 (articolo 3), l’Autorità ha adottato la predetta regolazione, nei settori dell’energia elettrica e del gas, al fine di consentire l’esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura concluso con un cliente finale presso il suo punto di riconsegna/prelievo ancora attivo, in precedenza servito da altro fornitore (c.d. *switching*);
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- tra le informazioni necessarie per garantire lo *switching* di un punto di riconsegna/prelievo vi sono alcuni dati attinenti al punto medesimo (di seguito: dati caratteristici del punto), relativi sia alle sue caratteristiche tecniche, sia alle sue caratteristiche commerciali;
- con la deliberazione ARG/com 146/11 l’Autorità ha definito le procedure, per entrambi i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, che garantiscono nel tempo l’allineamento dei dati caratteristici dei punti di prelievo o riconsegna nella disponibilità delle imprese distributrici e degli esercenti la vendita, articolate in:

- un primo allineamento, avente ad oggetto tutte le informazioni connesse all'associazione dei dati identificativi del punto di prelievo/di riconsegna e quelli del cliente finale,
- una successiva fase di continuo aggiornamento di tali dati, attraverso l'introduzione di obblighi che consentano di registrarne le eventuali modifiche;
- in relazione alla procedura di primo allineamento, la suddetta deliberazione ha previsto che:
  - a. gli utenti del dispacciamento e gli esercenti la maggior tutela per il settore elettrico e gli utenti del servizio di distribuzione per il settore del gas naturale (di seguito: mittenti) inviino alle imprese distributrici le informazioni relative all'associazione tra cliente finale e POD/PDR, nonché tutti i dati rilevanti connessi a tale associazione, entro il 31 dicembre 2011;
  - b. le imprese distributrici individuino i disallineamenti tra le informazioni di cui alla lettera a) inviate dai mittenti e le informazioni registrate nei propri archivi, acquisendo anche le eventuali informazioni ad oggi non presenti;
  - c. le imprese distributrici aggiornino le informazioni dei propri archivi per i punti oggetto dei disallineamenti individuati, tenendone traccia, entro il 28 febbraio 2012;
  - d. le imprese distributrici non applichino contributi o corrispettivi, previsti dal TIC (per il settore dell'energia elettrica) oppure praticati in coerenza con i titoli concessori (per il settore del gas naturale) a copertura di oneri amministrativi per le richieste di voltura e subentro e per ogni altra modifica contrattuale che non richieda un aumento della potenza a disposizione;
- in relazione alla successiva fase di continuo aggiornamento delle anagrafiche e in attesa dell'implementazione dei processi afferenti a tali attività nell'ambito del SII, la suddetta deliberazione ha previsto:
  - per il settore del gas naturale, l'introduzione dell'obbligo di utilizzo delle modalità standard definite dall'Allegato A della medesima deliberazione per le comunicazioni di cui all'art. 8 comma 3 della deliberazione n. 138/04;
  - per il settore dell'energia elettrica, l'introduzione di un obbligo di comunicazione delle variazioni dei dati identificativi del punto, utilizzando le modalità standard definite dall'Allegato A della medesima deliberazione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte degli operatori, con particolare riferimento alle imprese di distribuzione, aventi ad oggetto l'opportunità di posticipare le scadenze previste per l'attività di primo allineamento al fine di provvedere alla completa standardizzazione dei flussi funzionali all'attività di primo allineamento, attraverso la definizione di specifiche tecniche ulteriori rispetto a quanto già contenuto nell'allegato A alla deliberazione ARG/com 146/11;
- tali segnalazioni sono pervenute a ridosso della scadenza di cui ai commi 2.1 e 4.1 della suddetta deliberazione; conseguentemente, a fronte delle necessità rappresentate, le trasmissioni dei dati di cui ai medesimi commi possono non aver avuto esito positivo;

- gli uffici dell’Autorità hanno provveduto a convocare un apposito incontro tecnico con le associazioni rappresentative degli operatori in data 11 gennaio u.s., finalizzato alla discussione delle soluzioni di carattere tecnico alle criticità rappresentate;
- in relazione alle esigenze manifestate dagli operatori si è resa necessaria la definizione di istruzioni operative di dettaglio funzionali alla standardizzazione dei flussi di primo allineamento e, nelle more di tale definizione, la sospensione dei termini di cui ai commi 2.2 e 4.2 della deliberazione ARG/com 146/11.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 72/2012/R/com, l’Autorità ha:
  - sospeso i termini di cui ai commi 2.2 e 4.2, della deliberazione ARG/com 146/11;
  - rimandato a successivo provvedimento, da emanare entro il 15 aprile 2012, la definizione di istruzioni operative di dettaglio relative ai flussi di primo allineamento, di cui agli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/com 146/11, unitamente ad un nuovo calendario di adempimenti funzionali al buon esito di tali attività;
  - sospeso la data di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3.2 e 3.3, della deliberazione ARG/com 146/11, in attesa della definizione del nuovo calendario di adempimenti di cui al punto precedente;
- con la deliberazione 79/2012/R/com, l’Autorità ha approvato il Regolamento di Funzionamento del SII, stabilendo, peraltro, che le procedure di accreditamento vengano comunque terminate entro il 31 dicembre 2012.

**RITENUTO:**

- opportuno modificare il set di dati individuati come caratteristici del punto, anche a seguito di quanto emerso dall’incontro tecnico e delle osservazioni fatte pervenire dagli operatori, prevedendo l’esclusione dei dati relativi alle eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale e l’aggiunta di ulteriori campi necessari alla corretta individuazione dei punti;
- necessario reintrodurre tempistiche di allineamento delle anagrafiche dei punti di prelievo e di riconsegna nella disponibilità dei diversi operatori che tengano conto delle modalità e dei termini previsti per l’avvio del funzionamento del SII, prevedendo nello specifico l’individuazione:
  - di un’univoca data di competenza alla quale si riferiscono le informazioni oggetto di allineamento;
  - di un termine ultimo per l’invio dei dati da parte dei mittenti;
  - di un termine ultimo per le operazioni di allineamento da parte delle imprese distributrici;
- opportuno prevedere che siano oggetto delle procedure di primo allineamento:
  - con riferimento al settore elettrico, tutti i punti di prelievo:
    - a) per i quali è vigente un contratto di vendita nell’ambito del servizio di maggior tutela; o
    - b) che sono inseriti nel contratto di dispacciamento di un utente del dispacciamento;

- con riferimento al settore del gas naturale, tutti i punti di riconsegna nella titolarità di un utente del servizio di distribuzione;
- opportuno, in considerazione di quanto già in vigore in materia, estendere al processo di allineamento delle anagrafiche gli obblighi di adozione degli strumenti di comunicazione evoluti vigenti per entrambi i settori, pur permettendo che la scelta del canale da utilizzare possa anche avvenire sulla base di modalità trasparenti e non discriminatorie, nell'ottica di favorire il più possibile il buon esito di un processo che vede un sostanziale allineamento degli interessi degli operatori coinvolti;
- ragionevole prevedere, alla luce delle preoccupazioni manifestate dagli operatori a causa della rilevante mole di dati da scambiare, che le imprese distributrici possano concordare, in modo imparziale e non discriminatorio, con i mittenti titolari di almeno 100.000 punti al 31 dicembre 2011 l'invio dei dati suddivisi in lotti, stabilendo che le attività debbano in ogni caso concludersi entro la fine della settimana lavorativa successiva alla data di competenza;
- opportuno favorire il buon esito del processo di allineamento prevedendo che tutti gli operatori si adoperino per garantire la bontà delle informazioni trasmesse, ad esempio individuando dati non esatti e/o non coerenti - tipico è il caso di un codice fiscale non rispondente alla struttura in vigore o non congruente con il nome ed il cognome del titolare del punto - oppure incompleti o, ancora, formattati in modo non corretto;
- funzionale al sistema, nonché meno oneroso, non definire ulteriori obblighi per l'allineamento periodico delle anagrafiche dei dati caratteristici del punto, in quanto da un lato esistono obblighi di aggiornamento già disciplinati dalle delibere dell'Autorità, dall'altro l'entrata in esercizio del SII presuppone non solo il popolamento iniziale del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) dei dati fondamentali per la gestione dei processi inerenti tutti i punti di prelievo e di riconsegna, ma anche la sua manutenzione nel tempo;
- opportuno definire nuove date di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3.2 e 3.3, della deliberazione ARG/com 146/11, coerenti con il nuovo calendario di adempimenti in tema di allineamento anagrafiche;
- altresì opportuno stabilire che le istruzioni operative di dettaglio relative ai flussi di primo allineamento vengano definite da parte del Direttore della Direzione Mercati con propria determinazione, coerentemente con quanto fin qui rilevato e secondo gli indirizzi dell'Autorità;
- prevedere che i medesimi flussi vengano utilizzati anche per le comunicazioni di cui al comma 8.3 della deliberazione 138/04 e 4bis.1 della deliberazione ARG/elt 42/08;
- necessario introdurre obblighi di comunicazione all'Autorità vista la rilevanza di tale attività ai fini del corretto popolamento dell'RCU, relativi all'esito dell'attività di allineamento, allo scopo di facilitare l'identificazione delle situazioni anomale

## **DELIBERA**

1. la deliberazione ARG/com 146/11 è modificata nei termini sotto indicati:

- a. L'Articolo 1 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 1**

*Definizioni ed ambito di applicazione*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni 138/04 e ARG/elt 42/08.
- 1.2 La data di competenza è la data alla quale si riferiscono i dati oggetto della procedura di allineamento di cui ai successivi commi 2.1 e 4.1 ed è fissata al 13 luglio 2012.
- 1.3 Sono oggetto delle procedure di allineamento di cui agli articoli 2 e 4:
- con riferimento al settore elettrico ed alla data di competenza, tutti i punti di prelievo:
    - a) per i quali è vigente un contratto di vendita nell'ambito del servizio di maggior tutela; o
    - b) che sono inseriti nel contratto di dispacciamento di un utente del dispacciamento;
  - con riferimento al settore del gas naturale, tutti i punti di riconsegna che alla data di competenza sono nella titolarità di un utente del servizio di distribuzione.”;

- b. dopo l'Articolo 1 sono aggiunti i seguenti articoli:

**“Articolo 1bis**

*Attività propedeutiche alla procedura di allineamento*

- 1bis.1 L'utente del servizio di distribuzione con riferimento al settore del gas naturale e l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela con riferimento al settore elettrico (di seguito: mittenti), nonché le imprese distributrici per quanto di loro competenza, devono adoperarsi affinché il processo di allineamento vada a buon fine mettendo in atto le necessarie verifiche di congruità dei dati caratteristici dei punti di riconsegna e di prelievo individuati ai successivi articoli 2 e 4, attuando comportamenti ispirati all'ordinaria diligenza.

**Articolo 1ter**

*Elementi funzionali alla comunicazione dei dati*

- 1ter.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione per il trasferimento dei dati finalizzato al primo allineamento delle anagrafiche strumenti di comunicazione evoluti con caratteristiche analoghe a quelle di cui alle deliberazioni 294/06 e ARG/elt 13/10.
- 1ter.2 Le imprese distributrici con meno di 100.000 punti di prelievo/riconsegna al 31 dicembre 2011 possono, in alternativa, mettere a disposizione canali di comunicazione che prevedono

l'utilizzo della posta elettronica certificata (di seguito: PEC) con allegati in formato Excel o non proprietario e CSV.

- 1ter.3 Le imprese distributrici, anche su richiesta dei mittenti e comunque in modo trasparente e non discriminatorio, possono, in aggiunta allo strumento di comunicazione di cui al precedente comma 1ter.1, mettere a disposizione anche i canali di comunicazione di cui al precedente comma 1ter.2.
- 1ter.4 Entro il 27 aprile 2012 ciascuna impresa distributtrice, mediante comunicazione diretta ai singoli utenti, comunica i canali di comunicazione messi a disposizione unitamente a tutte le informazioni funzionali al loro utilizzo.
- 1ter.5 I mittenti aventi un numero di punti di prelievo o di riconsegna almeno pari a 100.000 al 31 dicembre 2011 con riferimento alla medesima impresa distributtrice, possono procedere all'invio frazionando i dati in lotti, purché le attività di trasferimento vengano concluse entro la settimana lavorativa successiva alla data di cui ai successivi commi 2.1 e 4.1.
- 1ter.6 Il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità definisce con proprie determinazioni le istruzioni operative recanti il flusso di trasmissione e i contenuti minimi di ciascun scambio informativo con riferimento agli adempimenti di cui ai successivi articoli 2 e 4.”;

c. l'Articolo 2 è sostituito dal seguente:

## **“Articolo 2**

### *Procedura di allineamento dei dati caratteristici dei punti di riconsegna nel settore del gas naturale*

- 2.1 Entro il 27 luglio 2012, gli utenti del servizio di distribuzione sono tenuti a inviare, per ciascun punto di riconsegna di cui al precedente comma 1.2, alle imprese distributrici alle cui reti è allacciato tale punto, le seguenti informazioni:
  - a) codice PDR identificativo del punto di riconsegna, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04;
  - b) matricola del gruppo di misura;
  - c) codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto;
  - d) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto;
  - e) indirizzo del cliente finale o sede legale (se si tratta di una Ragione sociale);
  - f) nome, cognome e indirizzo del destinatario della fattura (se diverso);
  - g) informazioni relative all'eventuale erogazione di un servizio energetico;
  - h) categoria d'uso e classe di prelievo necessarie per l'identificazione del profilo di prelievo standard del cliente finale ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 138/04;
  - i) tipologia del punto di riconsegna, ai sensi del comma 2.3 del TIVG;

- j) informazioni sulla agevolazione ai fini del bonus gas.
- 2.2 Entro il 14 settembre 2012 le imprese distributrici sono tenute a concludere il processo di primo allineamento, avendo aggiornato i dati contenuti nel registro elettronico di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 138/04 sulla base dei dati di cui al comma 2.1.”;

d. l'Articolo 4 è sostituito dal seguente:

**“Articolo 4**

*Procedura di allineamento dei dati caratteristici dei punti di prelievo nel settore dell'energia elettrica*

- 4.1 Entro il 27 luglio 2012, gli utenti del dispacciamento e l'esercente la maggior tutela sono tenuti a inviare, per ciascun punto di prelievo di cui al precedente comma 1.2, alle imprese distributrici sulle cui reti è connesso tale punto, le seguenti informazioni:
- a) codice POD identificativo del punto di prelievo, di cui all'articolo 14 del TIS;
  - b) codice fiscale o la partita IVA del cliente finale titolare del punto;
  - c) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto;
  - d) indirizzo del cliente finale o sede legale (se si tratta di una Ragione sociale);
  - e) nome, cognome e indirizzo del destinatario della fattura (se diverso);
  - f) codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 7 del TIT;
  - g) eventuale qualifica di cliente non disalimentabile ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 04/08;
  - k) informazioni sulla agevolazione ai fini del bonus elettrico.
- 4.2 Entro il 14 settembre 2012 le imprese distributrici sono tenute a concludere il processo di primo allineamento, avendo aggiornato i dati contenuti nel registro elettronico di cui all'articolo 14 del TIS sulla base dei dati di cui al comma 4.1.”;

e. il comma 6.3 è sostituito dal seguente:

- “6.3 Entro il 28 settembre 2012 ciascuna impresa distributtrice trasmette all'Autorità una relazione di sintesi relativa agli esiti della procedura di primo allineamento contenente almeno le seguenti informazioni, dettagliate per ciascun mittente:
- numero totale dei punti di competenza;
  - numero dei punti per i quali i dati comunicati dal mittente sono risultati già allineati con quelli contenuti nelle anagrafiche dell'impresa distributtrice e/o sono stati aggiornati sulla base di quelli comunicati dall'utente nel rispetto delle regole di prevalenza;

- numero dei punti per i quali non è stato possibile portare a termine la procedura, unitamente alle relative cause.”;
- f. i commi 6.4 e 6.5 sono abrogati;
- g. l’Allegato A è abrogato;
- 2. il comma 8.4 della deliberazione 138/04 è sostituito dal seguente:  
“8.4 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere realizzata secondo le modalità definite ai sensi del comma 1ter.6 della deliberazione ARG/com 146/11”;
- 3. il comma 4bis.2 della deliberazione ARG/elt 42/08 è sostituito dal seguente:  
“4bis.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere realizzata secondo le modalità definite ai sensi del comma 1ter.6 della deliberazione ARG/com 146/11”;
- 4. le disposizioni di cui ai commi 3.2 e 3.3, della deliberazione ARG/com 146/11 si applicano alle richieste di *switching* formulate in data successiva al 14 settembre 2012;
- 5. la presente deliberazione ed i testi delle deliberazioni 138/04, ARG/elt 42/08 e ARG/com 146/11, come risultanti dalle modifiche apportate con il presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*